



Disciplina della concorrenza sleale.

Cass. civ., sez. I, 07/08/2014, n. 17792.

Legittimato all'ordinaria azione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. è unicamente l'imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell'organo che la rappresenta, è la parte legittimata all'esercizio della relativa azione. Ciò anche nel caso in cui la società concorrente sia una società di fatto, ancorchè irregolare e non munita di personalità giuridica, perchè, essa è un soggetto di diritto, titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci e tale soggettività è idonea ad attribuire alla società di fatto la legittimazione ad agire per esercitare l'azione di concorrenza sleale come pure quella dipendente di risarcimento danni.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo	- Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo	- Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio	- Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto	- rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E., C. e B., elettivamente domiciliati in Roma, via Apricale 31, presso lo studio dell'avv. Vitolo Massimo, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Durante Eberto;

- ricorrenti -

nei confronti di:

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Mazzini 119, presso lo studio dell'avv.to Bisazza Terracini Oreste, rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso, dall'avv. Milia Giuliano;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 113/06 della Corte d'appello di L'Aquila emessa in data 10 gennaio 2006 e depositata il 13 febbraio 2006, R.G. n. 874/03; sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza non definitiva n. 934/2003, depositata in data 11 giugno 2003, in parziale accoglimento della domanda degli attori P.E., C. e B. ha condannato P.R.: a) alla cessazione di tutte le attività commerciali di vendita mobili in concorrenza con quelle degli attori;

b) al rilascio di parti del fabbricato di via (OMISSIS) occupate dall'attività del convenuto e di proprietà della società di fatto esistente fra attori e convenuto; c) alla cessazione della pubblicità con la sigla Mdm ingenerante confusione con la sigla societaria di pertinenza degli attori; d) al risarcimento dei danni da determinarsi con C.T.U. nel proseguimento del giudizio. Con la stessa sentenza in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di P.R. ha accordato la richiesta tutela del marchio brevettato Mondo di Modernità condizionandone l'uso alla non interferenza con l'attività commerciale degli attori. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di accertamento dell'appartenenza delle licenze commerciali proposta dagli attori.
2. Ha proposto appello P.R. contentando l'esistenza di una società di fatto tra le parti e rilevando la mancanza di prova al riguardo. Ha eccepito la prescrizione della domanda di cessazione dell'attività di concorrenza pretesamente sleale e di quella di risarcimento danni. Ha infine eccepito il difetto di legittimazione degli attori rispetto a tali domande.
3. Si sono costituiti R.E., C. e B. chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a loro volta appello incidentale.
4. La Corte di appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P.R. nonché sull'appello proposto da P.E., B. e C. avverso la sentenza non definitiva n. 934/2003 del Tribunale di Pescara, emessa in data 11 giugno 2003, in riforma della stessa ha respinto tutte le domande proposte e ha compensato interamente le spese del doppio grado di giudizio.
5. Ha ritenuto la Corte di appello che a prescindere dall'accertamento, non richiesto in via autonoma dalle parti in causa, dell'esistenza o meno di una società di fatto tra tutti i fratelli



P., deve considerarsi pacifico un comportamento concludente di P.R. manifestatosi nel marzo 1979 e tale da porre in essere - qualora esistente - un recesso dalla società. Da tale assunto la Corte distrettuale ha dedotto l'infondatezza della domanda diretta e inibire e sanzionare dal punto di vista risarcitorio la concorrenza del socio ex art. 2301 c.c.. La Corte distrettuale ha poi ritenuto infondata la domanda di rilascio dell'immobile di (OMISSIS), proposta nei confronti di P. R., rilevando che il fabbricato insistente su terreno di proprietà comune di tutti i fratelli P. deve considerarsi di proprietà comune, anche in considerazione della prova del suo conferimento alla società di fatto, e pertanto non può essere oggetto di un'azione di rilascio nei confronti di uno dei comproprietari pro indiviso. La Corte aquilana ha ritenuto prescritte le domande proposte nei confronti di P.R. relativamente all'utilizzazione da parte del convenuto dei beni societari a fini estranei da quelli sociali (appropriazione di beni mobili e di mercè in vendita presso l'originario punto vendita) nonchè agli atti di concorrenza sleale consistiti nell'uso di denominazione e segni distintivi dell'attività esercitata dal convenuto idonei a ingenerare confusione con i prodotti e l'attività esercitata dai fratelli. La Corte ha rilevato che tali fatti risalgono al marzo 1979 mentre le domande sono state proposte nell'ottobre 1989. Inoltre sia la domanda di presunta appropriazione di beni sociali, formulata in modo del tutto generico e rimasta indeterminata anche dopo l'istruttoria, quanto ai singoli beni e alla loro appartenenza alla società piuttosto che ai fratelli che hanno agito in primo grado, sia la richiesta inibitoria dell'attività di concorrenza sleale sopra indicata, e l'accessoria domanda risarcitoria, devono considerarsi riferibili alla società di cui gli attori hanno assunto di far parte e non alle loro persone individuali con conseguente legittimazione della sola società a proporle. La Corte de L'Aquila ha infine ritenuto infondata anche la domanda di tutela del marchio MdM (rectius del brevetto sul marchio MdM) rilevando che dalla stessa prospettazione di P.R. non emerge affatto che i fratelli E., B. e C. abbiano commercializzato prodotti, nella specie mobili di arredamento, con identico marchio MdM. L'uso di una denominazione coincidente per contraddistinguere l'attività dei fratelli non ha nulla a che vedere, secondo la Corte di appello, con la riconoscibilità dei prodotti e non è soggetta alla normativa e all'ambito di tutela propria del marchio.

Pisano con cinque.

6. Ricorrono per cassazione E., C. e B. motivi di impugnazione.

7. Si difende con controricorso P.R..

RITENUTO

Che:



8. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e, in parte, falsa applicazione dell'art. 2301 c.c. (non riguardante il recesso nelle società di fatto), art. 2293 c.c., art. 2285 c.c. (comma 3), art. 2289 c.c. (commi 1 e 4), art. 2598 c.c., nn. 1 e 3. I ricorrenti ritengono che nell'ipotesi di società di fatto il recesso del socio attuato senza alcuna comunicazione neanche verbale ma posto in essere con le modalità attuate dal fratello P.R. integra comunque una ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nn. 1 e 3 e una serie di fatti illeciti soggetti alla disciplina generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

9. Il motivo oltre a sovrapporre tesi giuridiche contrastanti, come si evince dalla lettura dei quesiti di diritto, non coglie la ratio decidendi della Corte di appello che è stata quella di ritenere che, anche a voler ritenere esistente una società di fatto, i comportamenti di P.R., - indicati dagli odierni ricorrenti come contrastanti con il divieto di attività concorrente da parte del socio, ipotesi riconducibile all'art. 2301 c.c., applicabile anche alle società di fatto, ed evidentemente diversa e più ampia rispetto a quella della concorrenza sleale, - si realizzarono dopo la sua uscita dalla società di fatto. Questo non significa affatto che la Corte di appello abbia, una volta esclusa la ricorrenza della concorrenza vietata ai sensi dell'art. 2301 c.c., escluso automaticamente la commissione di atti di concorrenza sleale. Per altro verso, sono infondate le censure mosse, con una certa contraddittorietà, dai ricorrenti secondo cui il recesso per *facta concludentia* non può essere riconducibile ad atti arbitrari e violenti ai danni della società e secondo cui la norma di cui all'art. 2301 c.c. non troverebbe applicazione alle società di fatto in virtù del richiamo dell'art. 2293 c.c.

10. L'idoneità di un comportamento concludente è strettamente correlata alla sua univocità e percepibilità (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 2438 del 30 gennaio 2009 secondo cui "nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato nè per giusta causa, nè nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e può essere desunta anche da "*facta concludentia*" univoci; in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all'esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione").

11. L'applicabilità della norma di cui all'art. 2301 c.c. anche ad altre forme societarie e in particolare alla società di fatto è stata posta proprio dai ricorrenti a fondamento della propria domanda (pag. 3 della citazione del 1989, richiamata a pag. 26 del ricorso, nella quale si "faceva asserzione di concorrenza illecita e menzione, tra parentesi, dell'art. 2301 c.c.").



12. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 934-935 c.c., con riferimento all'art. 936 c.c. e all'art. 1350 c.c. nonché all'art. 2251 e ss.

c.c. e principi generali connessi e discendenti nonché omessa e comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. I ricorrenti ritengono che la costruzione di un fabbricato su terreno in comproprietà comune dei quattro soci e compiuta con materiali della società comporta l'applicazione dell'art. 936 anziché degli artt. 934 e 935 c.c..

13. Il motivo è infondato. Il conferimento della proprietà dell'immobile alla società di fatto avrebbe richiesto la prova scritta ex art. 1350 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 24961 del 25 novembre 2011) in assenza della quale, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto la comproprietà dell'immobile da parte dei quattro fratelli P., comproprietari del suolo, e ha rilevato altresì l'infondatezza di una azione di rilascio nei confronti dell'odierno controricorrente nonché l'estraneità al presente giudizio di azioni intese al rispetto delle disposizioni dell'art. 1102 c.c. in tema di uso della cosa comune.

14. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da appropriazione dei beni societari e da atti di concorrenza, sleale e segnatamente in correlazione con la violazione dell'art. 2943 c.c. per omesso esame di due atti interruttivi documentalmente provati. I ricorrenti deducono l'omesso esame di due atti di diffida notificati prima del decennio, esame che avrebbe portato a una decisione opposta sull'eccezione di prescrizione.

15. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 2730 c.c. e art. 116 c.p.c., sulla valutazione - omessa e insufficiente - delle prove sul punto decisivo dell'appropriazione da parte di P.R. di mobili in vendita della società per separare la sua quota di 1/4.

16. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2266 c.c. e art. 100 c.p.c. e dei principi connessi e/o conseguenti; l'omessa e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo della contestuale tutela dei ricorrenti che hanno agito sin dall'atto introduttivo quali soci della società di fatto e solo concorrentemente per sé stessi personalmente.

17. Quanto agli ultimi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti ritengono non necessaria la formulazione di quesiti di diritto e di fatto. Si rileva a tale proposito che la controversia non è soggetta all'applicazione dell'art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6.



18. I due motivi sono infondati in quanto legittimato all'ordinaria azione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ. è unicamente l'imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell'organo che la rappresenta, è la parte legittimata all'esercizio della relativa azione. Ciò anche nel caso in cui la società concorrente sia una società di fatto, ancorchè irregolare e non munita di personalità giuridica, perchè, essa è un soggetto di diritto, titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci e tale soggettività è idonea ad attribuire alla società di fatto la legittimazione ad agire per esercitare l'azione di concorrenza sleale come pure quella dipendente di risarcimento danni (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 291 del 26 aprile 2000, sezione 1 n. 8531 del 5 maggio 2004, n. 816 del 15 gennaio 2009, n. 3869 del 3 dicembre 1968 sezione 3 n. 12833 del 19 novembre 1999).

19. Quanto alla domanda di accertamento dell'appropriazione di beni sociali la motivazione della Corte di appello ha evidenziato la genericità e indeterminatezza della, sua proposizione in primo grado (in particolare la Corte ha rilevato che la domanda è stata proposta senza la specificazione delle merci e dei beni sottratti). A tali rilievi i ricorrenti non oppongono alcuna deduzione idonea a sostanziare la censura di omessa e insufficiente motivazione ma incentrano il motivo di impugnazione sull'omesso esame della pretesa confessione dell'odierno controricorrente il quale, peraltro, a sua volta, contesta di aver mai reso una confessione nel corso del giudizio. I riferimenti alla ritenuta confessione contenuti nella parte illustrativa del quarto motivo di ricorso appaiono sforniti di autosufficienza perchè non riportano, se non citando brani estrapolati dal contesto complessivo, le dichiarazioni di P. R. da cui dovrebbe dedursi la confessione. Inoltre si deve rilevare che tali brani attestano piuttosto la contestazione della domanda da parte dell'odierno controricorrente e non hanno sicuramente un valore univoco anche perchè si riferiscono a una ricognizione del tutto sommaria e indeterminata dei fatti di causa.

20. L'infondatezza del quarto e quinto motivo di ricorso fa ritenere l'assorbimento del terzo.

21. Il ricorso va pertanto respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 7.200 Euro di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 aprile 2014.



Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014